

## Statuti di associazione di Comundo

### A Basi

#### 1 Nome e sede

Con la denominazione Comundo è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

La sede di Comundo è Lucerna.

#### 2 Scopi

Comundo promuove lo scambio e la collaborazione tra persone di diversi continenti, culture e religioni contribuendo in questo modo alla costruzione di un mondo socialmente più giusto.

Comundo si occupa dell'invio di cooperanti a organizzazioni partner nei paesi d'interscambio.

Comundo sostiene le organizzazioni partner del Sud globale nel loro sviluppo sostenibile, promuove opportunità di scambio e apprendimento e finanzia progetti e programmi per uno sviluppo sociale, ecologico ed economicamente sostenibile.

Comundo promuove la consapevolezza delle interconnessioni globali e la corresponsabilità nell'agire, anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione in Svizzera.

Comundo collabora con altre organizzazioni nel Sud Globale e nel Nord del mondo per aumentare il proprio impatto.

### B Appartenenza all'associazione

#### 3 Membri

Comundo comprende membri singoli (persone) e membri collettivi (organizzazioni).

- a) I membri singoli sono persone interessate che desiderano sostenere il lavoro di Comundo in Svizzera a livello ideologico, finanziario e a titolo volontario. L'ammissione avviene tramite il pagamento della quota associativa stabilita dall'assemblea generale. I membri del comitato direttivo sono membri singoli per la durata del loro mandato.
- b) I membri collettivi sono organizzazioni che sostengono il lavoro di Comundo in Svizzera sia a livello ideale che materiale, nonché attraverso il lavoro volontario, e la cui partecipazione a Comundo rappresenta un valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi di Comundo. L'ammissione dei membri collettivi è decisa dall'assemblea generale con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di voto presenti e connessi virtualmente all'assemblea generale, su proposta del comitato direttivo di Comundo.

I membri pagano una quota annuale. La quota associativa per i membri singoli e collettivi sarà stabilita dall'assemblea generale su proposta del comitato direttivo.

## 4 Diritti e doveri

I membri hanno il diritto di votare, di essere eletti e di sottoporre questioni all'assemblea generale.

I membri sostengono l'associazione Comundo sia a livello ideale che finanziario.

I membri collettivi sostengono le attività di Comundo occupandosi in particolare dell'accompagnamento dei cooperanti prima, durante e dopo il loro interscambio, della promozione di attività di sensibilizzazione e lobbying politico e della raccolta di fondi.

I membri collettivi non possono pianificare, finanziare e realizzare per conto proprio invii di cooperanti.

## 5 Fine dell'affiliazione

L'appartenenza all'associazione si estingue mediante dimissioni o espulsione. La qualità di membro viene inoltre revocata in caso di fallimento o scioglimento dell'associazione **Comundo**. Le dimissioni di un membro collettivo avvengono tramite notificazione e motivazione scritta con un preavviso di 6 mesi prima della scadenza dell'anno civile.

I membri che violano in modo grave gli statuti, gli scopi dell'associazione, la legge, o che, nonostante ammonimento scritto, non rispettano i propri doveri – finanziari o altri – nei confronti dell'associazione, possono venire esclusi previa consultazione. Il comitato direttivo delibera l'esclusione. L'esclusione può avvenire senza fornire motivazioni. Il membro interessato può presentare ricorso contro l'esclusione all'assemblea generale.

I membri la cui adesione è decaduta, non hanno diritto al patrimonio dell'associazione.

## C Organizzazione

### 6 Organi dell'associazione

Comundo dispone degli organi seguenti:

- a. Assemblea generale
- b. Comitato direttivo
- c. Ufficio di revisione

### 7 Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

L'assemblea generale ordinaria si svolge una volta l'anno. Questo può avvenire sotto forma di riunione fisica, virtuale come evento online o in forma ibrida. La data sarà comunicata dal comitato direttivo a tutti i membri almeno tre mesi prima. Il comitato convoca l'assemblea generale con almeno quattro settimane di anticipo, indicando i punti all'ordine del giorno da discutere.

I membri devono sottoporre eventuali questioni da discutere al comitato almeno 8 settimane prima dell'assemblea generale. I punti all'ordine del giorno presentati successivamente saranno trattati, in linea di principio, solo nel corso dell'assemblea generale seguente.

Le questioni urgenti possono essere aggiunte all'ordine del giorno il giorno dell'assemblea con una maggioranza di due terzi dei voti presenti.

La/Il presidente di Comundo o una/un sua/o sostituta/o nominata/o dal comitato direttivo di Comundo presiede l'assemblea generale.

Il comitato direttivo può convocare un'assemblea generale straordinaria in qualsiasi momento. Il comitato deve inoltre convocare un'assemblea generale straordinaria su richiesta di tutti i membri collettivi o su richiesta da parte di un quinto dei membri individuali. La convocazione avverrà con le stesse modalità previste per l'assemblea generale ordinaria.

## 7.1 Compiti dell'assemblea generale

L'assemblea generale:

- a. Adotta e modifica lo statuto e le linee guida
- b. prende nota dei rapporti annuali del/la Presidente, del comitato direttivo e della direzione,
- c. approva i rapporti annuali con rispettivi consuntivi e prende atto del rapporto di revisione,
- d. prende nota del piano finanziario pluriennale
- e. dà lo scarico agli organi responsabili,
- f. approva le quote associative proposte dal comitato direttivo,
- g. elegge per un mandato di due anni i membri del comitato direttivo e la/il presidente,
- h. decide in merito all'ammissione di membri collettivi su proposta del comitato direttivo,
- i. decide sui ricorsi dei membri in seguito all'esclusione da parte del comitato direttivo,
- j. nomina l'ufficio di revisione dei conti per l'anno contabile in corso,
- k. approva il regolamento del comitato e il regolamento delle spese del comitato
- l. decide su questioni importanti sottopostegli dal comitato direttivo e dai membri,
- m. decide dello scioglimento dell'associazione.

## 7.2 Decisioni dell'assemblea generale

Le elezioni e votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta del comitato direttivo o del 10% dei presenti si può votare a scrutinio segreto.

I membri singoli presenti e connessi virtualmente dispongono di un voto ciascuno e i membri collettivi dispongono di 5 voti ciascuno e sono rappresentati da una/un delegata/o designata/o dalla rispettiva organizzazione.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti quello della persona che presiede l'assemblea è decisivo. La maggioranza qualificata è riservata ai casi previsti dal seguente statuto.

Decisioni che riguardano la modifica dello statuto, le linee guida, l'accettazione di nuovi membri collettivi e lo scioglimento dell'associazione richiedono l'approvazione di due terzi degli aventi diritto di voto partecipanti.

## 8 Comitato direttivo

Il comitato direttivo è responsabile della gestione strategica di Comundo. Si attiene allo statuto, alle linee guida e alle delibere dell'assemblea generale.

Il comitato direttivo controlla la gestione operativa.

## 8.1 Composizione

Il comitato direttivo è composto da 5 a 9 membri. L'assemblea generale stabilisce chi di loro assume la presidenza, mentre il resto del comitato direttivo si costituisce autonomamente.

I membri del comitato direttivo vengono proposti per l'elezione in base alle loro competenze specialistiche. In seno al comitato direttivo devono essere rappresentati ambedue i generi e le regioni linguistiche.

I membri collettivi hanno diritto a un seggio nel comitato direttivo. I membri collettivi presenteranno la loro proposta all'assemblea generale o nomineranno un membro già eletto del comitato direttivo come loro rappresentante. Se il seggio di un membro del collegio non può essere occupato, il seggio rimane vacante.

I membri del comitato direttivo possono restare in carica per al massimo 12 anni.

Il comitato direttivo viene retribuito secondo le disposizioni della ZEWO.

Il/la direttore/trice ha un ruolo consultivo.

## 8.2 Compiti

Il comitato direttivo

- a. gestisce l'associazione e la rappresenta verso l'esterno,
- b. stabilisce la strategia,
- c. convoca le assemblee generali,
- d. esegue le decisioni dell'assemblea generale,
- e. approva il bilancio e gli eventuali crediti supplementari, nonché il piano finanziario pluriennale
- f. controlla e approva il sistema di controllo interno (SCI) e la matrice dei rischi
- g. riceve il rapporto annuale con relativi consuntivi e il rapporto di revisione da sottoporre all'assemblea generale
- h. stabilisce l'organizzazione del livello operativo e adotta i regolamenti necessari,
- i. elegge il/la direttore/trice,
- j. esercita la supervisione della direzione,
- k. stabilisce i diritti di firma dell'associazione,
- l. può stabilire la creazione di gruppi o commissioni di lavoro su temi specifici,
- m. sottopone all'assemblea generale le domande di adesione dei membri collettivi,
- n. delibera l'esclusione dei membri singoli,
- o. conclude accordi di cooperazione con altre organizzazioni su proposta della direzione e decide in merito alla propria adesione a organizzazioni e reti ombrello,
- p. decide su tutte le questioni per le quali, secondo la legge o lo statuto, nessun altro organo è competente.

## 8.3 Decisioni

Il comitato può prendere decisioni quando sono presenti almeno la metà dei membri. Decide con la maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti, il voto del(la) presidente del giorno conta doppio.

Le decisioni per corrispondenza possono essere effettuate solo in casi eccezionali e devono essere riportate nel verbale della riunione successiva. La proposta di nuova deliberazione sulle decisioni per

corrispondenza è possibile se un membro del comitato direttivo ne fa esplicita richiesta alla riunione successiva e se la richiesta è sostenuta da almeno 1/3 dei membri del comitato direttivo presenti.

Il comitato direttivo deve redigere un verbale sulle decisioni prese.

#### **8.4 Direzione incaricata dal comitato direttivo**

Il comitato direttivo di Comundo elegge un/a direttore/trice.

Il/La direttore/trice è responsabile di fronte al comitato direttivo della gestione operativa e assicura il coordinamento regionale (linguistico) con i membri affinché siano coinvolti e collaborino alle attività dell'associazione.

### **9 Ufficio di revisione**

La revisione dei conti viene eseguita da un/a revisore e perito/a revisore riconosciuto/a in base alla legge sui revisori federale (LSR). Tale revisore esegue la revisione contabile ai sensi della legge e delle linee guida ZEWO.

## **D Disposizioni comuni**

### **10 Diritti di firma**

L'associazione è vincolata con firma collettiva di due persone. . I poteri dettagliati sono disciplinati nel regolamento delle firme.

### **11 Incompatibilità e astensione**

I/Le collaboratori/trici di Comundo inclusi cooperanti e direttori/trici di programmi paese e le persone a loro legate (coniugi, conviventi, parenti fino al terzo grado) non possono essere membri del comitato direttivo. Ma possono essere membri di Comundo e/o di uno dei membri collettivi.

Il/la presidente non può appartenere a nessuno dei membri collettivi. I membri di comitato non possono essere imparentati tra di loro.

I membri del comitato direttivo si astengono dalla discussione di argomenti all'ordine del giorno che concernono loro personalmente o una persona a loro imparentata.

## **E Finanze**

### **12 Generale**

Comundo si finanzia tramite le risorse finanziarie dei membri, donazioni private e istituzionali, sovvenzioni statali, legati, doni e altre fonti.

I membri non hanno diritto al patrimonio dell'associazione.

Comundo può acquisire, detenere e vendere immobili e fare altri investimenti.

### 13 Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

### 14 Esigenze di presentazione dei conti

I conti annuali devono essere redatti in conformità con le normative Swiss GAAP FER e nelle direttive ZEWO

### 15 Responsabilità

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

### 16 Scioglimento

In caso di scioglimento un eventuale patrimonio restante verrà devoluto a un organismo di pubblica utilità con scopi analoghi e sede in Svizzera. Quest'ultimo è designato dall'assemblea generale che decide lo scioglimento.

### 17 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea dei membri il 23 maggio 2025 ed entrano in vigore il 1° giugno 2025. Essi sostituiscono gli statuti dell'associazione Comundo del 17 giugno 2023.

Lucerna, 1 giugno 2025



Caroline Morel  
Presidente



Josef Estermann  
Vicepresidente